

**Nota Agenzia  
delle Dogane e dei  
Monopoli  
n. 98586/RI**

**Emergenza COVID-19  
ALERT  
ASSARMATORI  
n. 24**

24 marzo 2020

---

## **Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 98586/RI**

\*\*\*

### ***Differimento tassa di ancoraggio ex art. 92, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.***

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con [Nota n. 98586/RI](#) – in risposta ad uno specifico quesito tecnico formulato dalla Confederazione Confraspporto-Confcommercio inteso a verificare se il pagamento differito della tassa di ancoraggio contabilizzata in conto debito rientri nella deroga disposta dall'art. 92, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18<sup>1</sup> – ha chiarito quanto segue.

Nell'ambito delle misure poste in essere dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante “*Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data del 30.04.2020, non si procede alla applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del DPR 28 maggio 2009, n. 107 attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>2</sup>.

Inoltre, la Nota chiarisce che, per le attività successive alla data del D.L. n.18/2020, alle tasse di ancoraggio accertate dalle Capitanerie di Porto nei porti non rientranti nella competenza delle Autorità di Sistema Portuale, per le quali non è prevista la disapplicazione, sarà concessa la proroga alle condizioni sopra indicate.

\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> In base al quale il pagamento dei diritti doganali corrisposti secondo le modalità di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in scadenza tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 30.04.2020, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazioni di interessi di credito.

<sup>2</sup> Il beneficio è previsto per i titolari dei “conti di debito” tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri e riguarda sia le risorse proprie tradizionali sia i connessi diritti doganali (art. 34 del TULD).

---

*Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: [segreteria@assarmatori.eu](mailto:segreteria@assarmatori.eu)*